

# Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni

Polizza "Vittoria con te - Condomini" 07.23

Il presente documento è stato redatto in data 26/07/2023 ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della copertura assicurativa.

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.**, con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com); e-mail: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it); pec: [vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2022 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 768.640.866, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 638.721.907.

Sul sito internet della Società [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 635.099.796 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.207.463.916, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 285.794.908 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.034.543.679 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 190,1%.

La legislazione applicabile alla copertura assicurativa, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



## Che cosa è assicurato?

<b>SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</b>	<p><b>INCENDIO E SCOPPIO (FABBRICATO)</b></p> <p>La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato (escluso il valore dell'area), anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• incendio;</li><li>• azione meccanica e diretta del fulmine;</li><li>• scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi;</li><li>• implosione;</li><li>• caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;</li><li>• onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;</li><li>• urto di veicoli stradali non in uso o non di proprietà dell'assicurato;</li><li>• caduta di ascensori o montacarichi;</li><li>• fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione) dagli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché questi siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini;</li><li>• furto, tentato furto di fissi, infissi e serramenti di proprietà comune o infissi e serramenti costituenti porte esterne e porte-finestre dei singoli appartamenti, nonché i guasti cagionati dai ladri agli stessi; sono esclusi dalla garanzia i danni subiti da vani di accesso ai singoli box o alle singole cantine.</li></ul> <p>Se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, la Società indennizza anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure elementi/cose posti nell'ambito di 20 metri da esse, a seguito di:</li></ul>
---	---

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi conseguenti agli eventi di cui sopra;
- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

Sono inoltre comprese le seguenti prestazioni assicurative:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del sinistro;
- le spese e gli onorari di competenza del perito scelto e nominato dall'Assicurato;
- i danni derivanti dalla perdita dei canoni di locazione o dal mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'Assicurato proprietario, e rimasto danneggiato, da evento indennizzabile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino; i locali abitati dall'assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo del canone presumibile ad esso relativo.

In alternativa ai danni da mancato godimento, le eventuali spese alberghiere, opportunamente documentate, maturate durante il periodo necessario al ripristino del fabbricato assicurato e rimasto danneggiato da evento indennizzabile a termini di polizza;

- le spese per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento e di condizionamento al servizio del fabbricato.

La Società, inoltre, rimborsa i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzare le lastre del fabbricato descritto in polizza, distrutte o danneggiate a seguito di rotture per cause accidentali.

#### **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato in polizza ed alla conduzione degli spazi comuni.

L'assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per i danni cagionati a terzi a seguito di caduta di neve non rimossa tempestivamente dalle coperture del fabbricato;
- per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria.
- per i lavori di manutenzione straordinaria affidata a terzi, in qualità di committente, anche nei casi di applicazione delle norme del "Testo Unico per la sicurezza del lavoro" sempre che:
  1. l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
  2. e dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni gravi o gravissime.

La garanzia si intende inoltre estesa:

- ai danni da inquinamento accidentale conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture del fabbricato assicurato.
- ai danni da interruzioni o sospensioni di attività derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Se l'assicurazione è stipulata da un Condominio, sono considerati terzi i singoli condòmini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condòmino, come tale, verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune. Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condòmino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condòmino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.

#### **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- per gli infortuni subiti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alla vigilanza e custodia del fabbricato, alla ordinaria pulizia della sede e dei vani di uso comune, alla conduzione o manutenzione degli impianti posti a servizio esclusivo del fabbricato;
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nel precedente punto a) subiti dai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali dalle quali sia

**SEZIONE  
RESPONSABILITA'  
CIVILE**

	<p>derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000.</p> <p>La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.</p> <p>L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS.</p>
<p><b>SEZIONE DANNI DA ACQUA CONDOTTA</b></p>	<p><b>ACQUA CONDOTTA</b></p> <p>La Società indennizza i danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato (escluso il valore dell'area) da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento esistenti nel fabbricato stesso.</p> <p>La Società, inoltre, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni, involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, escluso il fabbricato, in conseguenza di danno arrecato da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato. Sono compresi anche i danni a cose trovantisi in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, anche se costituenti deposito per le predette attività.</p>
<p><b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b></p>	<p><b>TUTELA LEGALE</b></p> <p>La Società assume a proprio carico il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.</p> <p>Le garanzie operano a favore del Condominio indicato in polizza, dell'Amministratore e degli eventuali dipendenti per fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi.</p> <p>L'Assicurato è tutelato se, in stretta relazione alla conduzione del Condominio indicato in polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;</li> <li>• è sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.</li> <li>• subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;</li> <li>• deve sostenere vertenze relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi riferiti al Condominio; sono comprese le vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazione e quelle con Compagnie di assicurazione per le polizze che riguardano il Condominio;</li> <li>- controversie individuali di lavoro con dipendenti del Condominio;</li> <li>- controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti il Condominio;</li> </ul> </li> <li>• deve presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.</li> </ul> <p>Rientrano in garanzia le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'intervento di un legale;</li> <li>• per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;</li> <li>• di giustizia;</li> <li>• liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quelle dovute da altri soggetti debitori, ma poste a carico dell'Assicurato, secondo il principio di solidarietà;</li> <li>• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;</li> <li>• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;</li> <li>• di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;</li> <li>• per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;</li> <li>• degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;</li> <li>• per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;</li> <li>• se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima, le spese per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari).</li> </ul> <p><b>CONSULENZA TELEFONICA</b></p> <p>È sempre operante il servizio di Consulenza Legale Telefonica che offre una consulenza telefonica nell'ambito delle materie attinenti alle coperture previste in polizza.</p>

	<p>L'Assicurato potrà accedere a tale servizio contattando DAS al Numero Verde 800.666.000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consulenza legale;</li> <li>- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;</li> <li>- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'assicurato debba prestare testimonianza davanti agli organi di Polizia o della magistratura inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.</li> </ul>
--	---

<b>SEZIONE TUTELA LEGALE IN</b>	<p><b>TUTELA LEGALE</b></p> <p>La Società assume a proprio carico il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.</p> <p>Le garanzie operano a favore del Condominio indicato in polizza, dell'Amministratore e degli eventuali dipendenti per fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi.</p> <p>L'Assicurato è tutelato se, in stretta relazione alla conduzione del Condominio indicato in polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è sottoposto a procedimento penale;</li> <li>• deve sostenere vertenze contrattuali relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; sono comprese le controversie che riguardano lavori di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e quelle con Compagnie di assicurazione per le polizze che riguardano il Condominio;</li> <li>- controversie individuali di lavoro con dipendenti del Condominio;</li> <li>- controversie, incluse quelle relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti le parti comuni del Condominio.</li> </ul> </li> <li>• subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;</li> <li>• deve presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria. Sono incluse le spese per la difesa dell'Assicurato nell'eventuale fase, prevista dalla legge, antecedente l'emissione del provvedimento sanzionatorio contro cui presentare ricorso (ad esempio, per la presentazione di scritti difensivi o per la richiesta di audizione);</li> <li>• deve difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato. Questa prestazione opera alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'evento: a seguito dell'intervento della Società e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza;</li> <li>- in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all'importo del massimale indicato in polizza;</li> <li>- se l'Assicurato non ha un'assicurazione di responsabilità civile, o in presenza di tale polizza che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, eccetto il dolo o la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'Assicurato: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza; ad esempio, la garanzia di tutela legale opera a queste condizioni se la polizza di responsabilità civile prevede una franchigia o uno scoperto o se l'impresa di assicurazione non prende in carico la richiesta di risarcimento per mancanza di responsabilità dell'Assicurato.</li> </ul> </li> <li>• richiedere l'eventuale citazione in giudizio della Società.</li> </ul> <p>In relazione a tali eventi, la Società offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del massimale indicato in polizza.</p> <p><b>CONSULENZA TELEFONICA</b></p> <p>È sempre operante il servizio di Consulenza Legale Telefonica che offre una consulenza telefonica nell'ambito delle materie attinenti alle coperture previste in polizza.</p> <p>L'Assicurato potrà accedere a tale servizio contattando DAS al Numero Verde 800.666.000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affrontare una controversia di natura legale;</li> <li>- impostare correttamente le comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide);</li> <li>- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.</li> </ul>
---------------------------------	--

**AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in copertura assicurativa).**

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare ?**

**OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO**

<b>SCONTO PER POLIENNALITÀ</b>	In caso di durata poliennale il presente contratto prevede uno sconto di premio.
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</b>	<p><b>EVENTI ATMOSFERICI</b></p> <p>La Società indennizza i danni materiali al fabbricato, compresi recinzioni, cancelli, pannelli termici solari e/o impianti fotovoltaici, direttamente causati da: uragano; bufera; tempesta; vento forte e cose da esso trasportate; trombe d'aria; grandine, se questi eventi atmosferici sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti assicurati e non.</p> <p>La garanzia è estesa anche ai danni da bagnamento che si verificano all'interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.</p> <p>Negli stessi termini la garanzia opera anche per i danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve, se il fabbricato assicurato è conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve.</p> <p>La Società indennizza anche danni materiali direttamente causati dalla grandine alle lastre, con esclusione dei lucernari.</p> <p>A seguito di sinistro indennizzabile in base alla presente garanzia, la Società rimborsa all'Assicurato le seguenti spese sostenute e documentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del sinistro;</li> <li>• le spese e gli onorari di competenza del perito scelto e nominato dall'Assicurato;</li> <li>• i danni derivanti dalla perdita di canoni di locazione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'Assicurato proprietario, rimasto danneggiato, per un evento risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo del canone presumibile ad essi relativo.</li> </ul> <p><b>GRANDINE SU FRAGILI</b></p> <p>La Società indennizza i danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, anche se di pertinenza dei singoli appartamenti.</p> <p><b>CADUTA ALBERI</b></p> <p>La Società indennizza i danni materiali e direttamente causati al fabbricato assicurato dalla caduta degli alberi di proprietà del Contraente/Assicurato, che si trovino in spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato assicurato, a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti dalla garanzia "Incendio e scoppio".</p> <p><b>EVENTI SOCIOPOLITICI</b></p> <p>La Società indennizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;</li> <li>• gli altri danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, individualmente od in associazione;</li> <li>• i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trova il fabbricato assicurato.</li> </ul> <p>Se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, la Società indennizza anche i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure elementi/cose posti nell'ambito di 20 metri da esse, a seguito di sviluppo di fumi, gas, vapori.</p> <p>A seguito di sinistro indennizzabile in base alla presente garanzia, la Società rimborsa all'Assicurato le seguenti spese sostenute e documentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del sinistro;</li> <li>• le spese e gli onorari di competenza del perito scelto e nominato dall'Assicurato;</li> <li>• i danni derivanti dalla perdita di canoni di locazione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'Assicurato proprietario, rimasto danneggiato, per un evento risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo del canone presumibile ad essi relativo.</li> </ul> <p><b>FENOMENI ELETTRICI</b></p> <p>La Società indennizza i danni materiali e diretti per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici generati da qualsiasi motivo che interessino macchine e impianti elettrici ed elettronici al servizio dell'intero fabbricato assicurato (e non di singole unità immobiliari), anche se posti su recinzioni o cancelli facenti parte del fabbricato stesso.</p> <p>L'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto.</p> <p><b>DANNI ELETTRICI ALLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE</b></p> <p>La Società, a parziale deroga di quanto previsto dalla precedente garanzia "Fenomeni elettrici", indennizza i danni subiti da caldaie e condizionatori purché stabilmente installati ad uso delle singole unità abitative, fatto salvo quanto previsto nelle "Esclusioni".</p> <p>L'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto.</p> <p><b>TERREMOTO</b></p>

	<p>La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio - subiti dal fabbricato indicato in polizza, per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</p> <p>La garanzia si estende alle scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile poiché le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati come "unico sinistro".</p> <p>Sono assicurate anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.</p> <p><b>ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA</b></p> <p>La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dal fabbricato indicato in polizza, causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche (cosiddetta "bomba d'acqua" o "flash flood"), o per effetto di inondazione o alluvione, anche quando questi ultimi sono causati da terremoto.</p> <p>Sono assicurate anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.</p>
<p><b>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</b></p>	<p><b>RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE</b></p> <p>L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) si intende estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dovuti a responsabilità personale dell'Amministratore del fabbricato assicurato, nell'espletamento del mandato affidatogli dal Condominio, svolto nei termini delle leggi che la regolano:</p> <p>a) per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, compresa perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;</p> <p>b) per danni patrimoniali (intendendosi per tali il pregiudizio economico non determinato da morte, lesioni o danneggiamenti a cose), comprese multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio assicurato o ai suoi singoli condomini. L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Amministratore e da lui denunciate durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché riferite a fatti colposi posti in essere durante il medesimo periodo.</p> <p>La garanzia è operante anche per i fatti di collaboratori e dipendenti del cui operato l'Amministratore debba rispondere a norma di legge.</p> <p>Qualora la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per il medesimo rischio, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Amministratore e da lui denunciate durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se originate da fatti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.</p> <p>La presente garanzia è prestata esclusivamente se il fabbricato assicurato è un condominio e limitatamente allo stabile stesso.</p> <p><b>RESPONSABILITÀ CIVILE DA CONDUZIONE</b></p> <p>L'assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) si intende estesa a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei locatari e dei singoli condomini domiciliati nel condominio, per danni che essi o che persone delle quali o con le quali debbano rispondere (figli minori o domestici) involontariamente cagionino a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento - all'interno del condominio - di attività inerenti alla vita privata o, limitatamente agli addetti ai servizi domestici, a quella lavorativa. La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante ai famigliari conviventi con i locatari ed i condomini domiciliati nel condominio (coniuge, figli maggiorenni, altri congiunti);</li> <li>• dei locatari e dei singoli condomini in qualità di conduttori dei locali adibiti ad appartamenti, uffici o studi professionali.</li> </ul> <p>Ad ogni effetto contrattuale si precisa che i locatari e i condomini domiciliati nel condominio nonché i conduttori dei locali adibiti ad uffici o studi professionali sono considerati terzi tra di loro.</p> <p>Sono compresi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• connessi alla conduzione delle dimore e degli uffici o studi professionali, compresa l'esecuzione in economia dei lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi;</li> <li>• derivanti dall'uso di apparecchi domestici in genere e delle attrezzature ivi esistenti, nonché da caduta di antenne radiotelevisive;</li> <li>• conseguenti ad incendio ed esplosione di gas, scoppio degli apparecchi a vapore, degli impianti a termosifone, del tubo a raggi catodici dell'apparecchio televisivo.</li> </ul> <p>Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto nelle "Esclusioni", si intendono compresi i danni a persone, cose ed animali determinati da spargimenti d'acqua.</p> <p><b>RICORSO TERZI DA INCENDIO</b></p> <p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da evento indennizzabile per garanzie previste nella sezione "Incendio ed altri danni ai beni".</p> <p>La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni di esercizio - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.</p> <p>L'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto.</p>
<p><b>SEZIONE DANNI DA ACQUA</b></p>	<p><b>OCCLUSIONE DI CONDUTTURE - TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA</b></p> <p>La Società risponde dei danni indennizzabili a termini della garanzia "Acqua condotta", prodotti da</p>

<p><b>CONDOTTA</b></p>	<p>spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato indicato in polizza o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato stesso.</p> <p><b>DANNI DA GELO</b></p> <p>La Società risponde dei danni indennizzabili a termini della garanzia "Acqua condotta", prodotti da spargimento d'acqua conseguente alla rottura derivante da gelo degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato indicato in polizza.</p> <p><b>SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA</b></p> <p>La Società, in caso di danno indennizzabile a termini delle garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Acqua condotta";</li> <li>- "Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna";</li> <li>- "Danni da gelo";</li> </ul> <p>rimborso le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e/o i relativi raccordi dai quali si è verificato lo spargimento d'acqua. Sono comprese le spese sostenute per la demolizione e il ripristino delle parti di fabbricato.</p> <p><b>CONDUTTURE INTERRATE</b></p> <p>La copertura prevista dalle garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Acqua condotta";</li> <li>- "Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua";</li> </ul> <p>è estesa ai danni causati dalla rottura di tubature interrato, anche se poste negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato (o della singola porzione assicurata).</p> <p>Se presente in polizza la garanzia "Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna" la copertura è estesa anche ai danni causati da occlusione delle tubature interrato.</p> <p><b>SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS</b></p> <p>La Società, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato, rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e/o i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.</p> <p><b>ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO</b></p> <p>La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato prodotti da allagamento. Per allagamento si intende una presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto all'interno del fabbricato assicurato, a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formazione di ruscelli e accumulo esterno d'acqua determinati da precipitazioni atmosferiche ed acqua piovana, fatto salvo quanto previsto nelle "Esclusioni";</li> <li>• fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.</li> </ul> <p><b>INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI</b></p> <p>La Società, a parziale deroga di quanto previsto nelle "Esclusioni", indennizza i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato prodotti da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito dell'intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale, a meno che il sinistro non derivi da mancata o carente manutenzione.</p>
<p><b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b></p>	<p><b>VERTENZE CON CONDOMINI E CONDUTTORI</b></p> <p>La garanzia viene estesa alle vertenze con condòmini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali.</p>
<p><b>SEZIONE TUTELA LEGALE IN</b></p>	<p><b>PACCHETTO INCENTIVI FISCALI</b></p> <p>La garanzia opera per sostenere davanti alla commissione tributaria competente un contenzioso in ambito fiscale/tributario con l'Agenzia delle Entrate o altri enti preposti in materia di agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica degli edifici esistenti previsti dalla normativa vigente (es. Ecobonus, Sismabonus, ecc), comprese le impugnazioni dei relativi atti/procedimenti.</p> <p>La garanzia viene prestata anche a favore dei singoli condòmini appartenenti al Condominio indicato in polizza, se il contenzioso si riferisce alle parti comuni del Condominio.</p> <p>In tutti i casi la garanzia opera alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. esclusivamente in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso;</li> <li>2. per lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica che si concludono durante il periodo di validità del contratto;</li> <li>3. se il contenzioso coinvolge più assicurati, solo tramite l'assistenza di un unico legale, scelto di comune accordo tra di essi, a cui abbiano rilasciato la relativa procura. La Società non si fa carico degli onorari per l'assistenza legale prestata da legali diversi.</li> </ol> <p><b>VERTENZE CON CONDOMINI E/O CONDUTTORI - 4 CASI</b></p> <p>La garanzia viene estesa alle controversie con condòmini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, con il limite di quattro (4) eventi per anno assicurativo.</p>

**VERTENZE CON CONDOMINI E/O CONDUTTORI – CASI ILLIMITATI**

La garanzia viene estesa alle controversie con condomini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle per il recupero delle quote condominiali.

**Che cosa NON è assicurato?**

<b>RISCHI ESCLUSI SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</b>	<p>Non sono assicurabili i fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costruiti con materiali diversi da: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;</li> <li>- totalmente o parzialmente adibiti a: cinematografi, teatri, sale da ballo, night clubs, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio.</li> </ul>
<b>RISCHI ESCLUSI SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE</b>	<p>Non sono assicurabili i fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costruiti con materiali diversi da: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento;</li> <li>- adibiti ad abitazioni civili ed uffici per meno di 2/3 della superficie complessiva;</li> <li>- totalmente o parzialmente adibiti a: cinematografi, teatri, sale da ballo, night clubs, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio;</li> <li>- non situati nel territorio della Repubblica Italiana.</li> </ul> <p>Se l'Assicurato è una persona giuridica, non si considerano terzi: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e i loro coniugi, genitori e figli, nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente.</p> <p>Per la garanzia "Ricorso terzi da incendio" non sono considerati terzi le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.</p>
<b>SEZIONE DANNI DA ACQUA CONDOTTA</b>	<p>Non sono assicurabili i fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costruiti con materiali diversi da: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;</li> <li>- totalmente o parzialmente adibiti a: cinematografi, teatri, sale da ballo, night clubs, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio.</li> </ul>
<b>RISCHI ESCLUSI SEZIONE TUTELA LEGALE</b>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<b>RISCHI ESCLUSI SEZIONE TUTELA LEGALE IN</b>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

**Ci sono limiti di copertura?**

<b>Sono previste le seguenti Esclusioni</b>	<p><b>SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</b></p> <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni determinati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, occupazione militare e invasione;</li> <li>• i danni determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato. Esclusione non valida se è attiva la garanzia "EVENTI SOCIOPOLITICI";</li> <li>• i danni determinati da confisca, requisizione, sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate;</li> <li>• i danni determinati da esplosione, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li> <li>• i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;</li> <li>• i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, grandine e neve. Esclusione non valida se è attiva la garanzia "EVENTI ATMOSFERICI";</li> <li>• i danni causati da terremoti. Esclusione non valida se è attiva la garanzia "TERREMOTO";</li> </ul>
---	--



- i danni causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazione di acqua marina, frane;
- i danni causati da inondazioni, alluvioni, e bombe d'acqua. Esclusione non valida se è attiva la garanzia "ALLUVIONE, INONDAZIONE, BOMBA D'ACQUA";
- i danni determinati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua e rigurgiti dei sistemi di scarico;
- i danni agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione. Esclusione non valida se è attiva la garanzia "FENOMENI ELETTRICI";
- i danni da spargimenti d'acqua da qualsiasi motivo occasionati, comprese il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei relativi guasti;
- il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti in caso di dispersione di gas;
- i danni da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la garanzia;
- i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- i danni ad affreschi e statue che abbiano valore artistico.

Relativamente alle lastre, sono inoltre esclusi i danni subiti da lucernari o pensiline e quelli verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

Per la garanzia "EVENTI ATMOSFERICI", sono esclusi i danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, ancorché verificatisi a seguito di tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento, grandine;
- causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina, ancorché verificatisi a seguito di tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento, grandine;
- causati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua e rigurgiti dei sistemi di scarico, ancorché verificatisi a seguito di tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento, grandine;
- causati da gelo;
- causati da slavine, valanghe, cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento, grandine;
- causati da cenere vulcanica, ancorché verificatisi a seguito di tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento, grandine;
- subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- subiti da cavi aerei, camini, insegne o antenne radiotelevisive in genere, anche centralizzate, nonché simili installazioni esterne;
- subiti da enti all'aperto, compresi serbatoi o impianti in genere;
- subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tende e tensostrutture e simili installazioni esterne, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- subiti da lastre, salvo i danni materiali direttamente causati dalla grandine alle lastre;
- subiti da serramenti, e lucernari in genere. Esclusione non valida se è attiva la garanzia "GRANDINE SU FRAGILI";
- di smarrimento, rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di furto, nonché i danni a fissi, infissi e serramenti già indennizzabili con la garanzia "INCENDIO E SCOPPIO";
- subiti da macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonovisivi, per effetto di scariche o di altri fenomeni elettrici, comunque occasionati. Esclusione non valida se è attiva la garanzia "FENOMENI ELETTRICI".

Per la garanzia "EVENTI SOCIOPOLITICI", sono esclusi i danni:

- causati da imbrattamento dei muri;
- dovuti a interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra, mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione, anche se tali circostanze sono conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio;
- di furto, nonché quelli a fissi e infissi e serramenti già indennizzabili con la garanzia "INCENDIO E SCOPPIO";
- di smarrimento, rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- subiti da macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonovisivi, per effetto di scariche o di altri fenomeni elettrici, comunque occasionati. Esclusione non valida se è attiva la garanzia "FENOMENI ELETTRICI".

Per la garanzia "CADUTA ALBERI", la Società non indennizza i danni causati da:

- alberi, o loro parti, colpiti da agenti patogeni o infestati da insetti o da altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- alberi, o loro parti, che in considerazione dell'età e/o stato di deperimento avrebbero dovuto

manifestamente essere sottoposti ad abbattimento o potatura;  
• arbusti, essenze erbacee, muschi, licheni, funghi, muffe;  
nonché i danni conseguenti a interventi di manutenzione non eseguiti a regola d'arte.  
Sono inoltre esclusi:

- i danni subiti dagli alberi stessi;
- i danni subiti da cose mobili all'aperto;
- ogni forma di deprezzamento dell'intero giardino o parco o dell'intero complesso;
- i costi di bonifica del terreno.

Per la garanzia "FENOMENI ELETTRICI", la Società non indennizza i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

Per la garanzia "DANNI ELETTRICI ALLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE", la Società non indennizza i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

Per la garanzia "TERREMOTO", la Società non risponde dei danni:

- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato percepimento del canone di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- conseguenti ai maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.

Per la garanzia "ALLUVIONE, INONDAZIONE, BOMBA D'ACQUA" la Società non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dei suddetti eventi assicurati, sul fabbricato;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a beni mobili all'aperto;
- alle cose che per loro natura non devono essere poggiate a terra e la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

#### **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

Sono esclusi i danni:

- a persone, cose ed animali determinati da spargimenti d'acqua, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- da esercizio, da parte di chiunque, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personali

dell'Assicurato, degli inquilini e condomini, o loro familiari, fatto salvo quanto previsto dalla garanzia *"RESPONSABILITÀ CIVILE DA CONDUZIONE"* se operante;

- da furto;
- a cose derivanti da incendio delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo. Esclusione non valida se è attiva la garanzia *"RICORSO TERZI DA INCENDIO"*;
- alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per i danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio;
- da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di dati personali non pubblici;
- da alterazione, cancellazione o danneggiamento di dati presenti nel sistema informatico dell'assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato;
- da inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze;
- da contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.

Per la garanzia *"RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO"* sono escluse le malattie professionali.

Per la garanzia *"RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE"* sono esclusi i danni:

- conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro;
- i danni al fabbricato;
- i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
- omissioni, ritardi o errori nella stipulazione, modifica, variazione, annullamento di polizze di assicurazione o nel pagamento dei relativi premi;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni di natura fiscale, inflitte personalmente all'Amministratore;
- i danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste dalla legge;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Amministratore e non direttamente derivantigli dalla Legge.

Inoltre, la garanzia non è operante se l'Amministratore non esercita l'attività in forma professionale.

Per la garanzia *"RESPONSABILITÀ CIVILE DA CONDUZIONE"*, sono esclusi i danni:

- conseguenti all'espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008;
- connessi allo svolgimento di attività lavorative nel condominio, salvo che per gli addetti ai servizi domestici;
- derivanti dalla proprietà di animali;
- derivanti dalla detenzione di armi da fuoco;
- alle cose in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo degli Assicurati;
- da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- derivanti dalla conduzione di locali adibiti a laboratori di prova o di analisi in genere.

Sono comunque esclusi i rischi della responsabilità di tipo professionale.

Per la garanzia *"RICORSO TERZI DA INCENDIO"*, sono esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

## **SEZIONE DANNI DA ACQUA CONDOTTA**

### **A) Relativamente ai danni materiali e diretti subiti dal fabbricato, sono esclusi:**

- i danni determinati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- i danni determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- i danni determinati da confisca, requisizione, sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate;
- i danni determinati da esplosione, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, grandine e neve;
- i danni causati da terremoti;
- i danni causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazione di acqua marina, frane;
- i danni causati da inondazioni, alluvioni, e bombe d'acqua;
- i danni determinati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua e rigurgiti dei sistemi di scarico. Esclusione non valida se è attiva la garanzia "ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO";
- da fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici. Esclusione non valida se è attiva la garanzia "ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO";
- i danni agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- il rimborso delle spese sostenute per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato, derivanti dalla ricerca e dall'eliminazione o riparazione della rottura che ha dato origine a spargimento d'acqua. Esclusione non valida se in polizza è attiva la garanzia "SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA";
- il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti in caso di dispersione di gas. Esclusione non valida se è attiva la garanzia "SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS";
- i danni da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la garanzia;
- i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- i danni ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- i danni conseguenti ad intasamento di gronde e pluviali di pertinenza del fabbricato. Esclusione non valida se in polizza è attiva la garanzia "INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI";
- i danni causati da rottura e/o occlusione di tubature interrato. Esclusione non valida se in polizza è attiva la garanzia "CONDUTTURE INTERRATE";
- i danni causati da gelo. Esclusione non valida se in polizza è attiva la garanzia "DANNI DA GELO";
- i danni da spargimento d'acqua conseguenti ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato assicurato. Esclusione non valida se in polizza è attiva la garanzia "OCCLUSIONE DI CONDUTTURE - TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA";
- i danni da spargimento d'acqua conseguenti a traboccamento o rigurgito di fognature. Esclusione non valida se in polizza è attiva la garanzia "OCCLUSIONE DI CONDUTTURE - TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA".
- umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- rottura di pluviali esterni (non collocati nei muri).

Relativamente alle lastre, sono inoltre esclusi i danni subiti da lucernari o pensiline e quelli verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

**B) Relativamente alla responsabilità civile verso terzi, sono esclusi dalla presente sezione:**

- i danni da esercizio, da parte di chiunque, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personali dell'assicurato, degli inquilini e condomini, o loro familiari;
- i danni da furto;
- i danni a cose derivanti da incendio delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo. Esclusione non operante se è attiva la garanzia "RICORSO TERZI DA INCENDIO";
- alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per i danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio;
- da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di dati personali non pubblici;
- da alterazione, cancellazione o danneggiamento di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato;
- da inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze;
- da contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro;
- umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- rottura di pluviali esterni (non collocati nei muri).

Per la garanzia "OCCLUSIONE DI CONDUTTURE - TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA" sono esclusi i danni

conseguenti:

- ad occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del fabbricato;
- ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Per la garanzia "DANNI DA GELO" sono esclusi i danni:

- conseguenti a spargimento d'acqua causato da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;
- conseguenti a spargimento d'acqua causato da rottura di grondaie e pluviali;
- ai locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- ai fabbricati o parte di essi adibiti ad abitazione saltuaria non costituenti condominio.

Per la garanzia "CONDUTTURE INTERRATE" sono esclusi i danni causati da impianti di irrigazione.

Per la garanzia "SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS", sono escluse tutte le spese diverse da quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato.

Per la garanzia "ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO", sono esclusi i danni:

- a seguito di formazione di ruscelli ed accumulo esterno di acqua, causati da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, maremoto, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando tale evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- causati da gelo, occlusioni, intasamento di gronde e pluviali, umidità, stillicidio trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- subiti da impianti e macchinari in genere.

#### **SEZIONE TUTELA LEGALE**

La copertura assicurativa è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa salvo nei procedimenti penali;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aerei in genere;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza;
- vertenze con condomini o conduttori, salvo dove espressamente previsto nell'estensione facoltativa se richiamata in polizza;
- controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Sociali e Previdenziali;
- eventi che derivano da fatto doloso dell'assicurato; se l'assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una o entrambe le parti;
- controversie nei confronti della Società;
- controversie relative a sanzioni amministrative di natura pecuniaria, se la somma ingiunta, per singola violazione, è inferiore a € 1.000;
- fase giudiziale delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale, per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500.

In caso di vertenza tra più assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

#### **SEZIONE TUTELA LEGALE IN**

La copertura assicurativa è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo nei procedimenti penali e salvo quanto previsto dalla garanzia "PACCHETTO INCENTIVI FISCALI", se operante;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi

aerei in genere;

- controversie relative a rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di immobili e per i vizi occulti manifestatisi successivamente;
- controversie e procedimenti penali che si riferiscono alle singole unità immobiliari del condominio o a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza;
- vertenze con condòmini o conduttori. Esclusione non valida se operante la garanzia "VERTENZE CON CONDOMINI E CONDUTTORI - 4 CASI" o la garanzia "VERTENZE CON CONDOMINI E CONDUTTORI";
- controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
- eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo, patteggiamento, prescrizione del reato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- controversie di lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
- richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se l'Assicurato ha una assicurazione di responsabilità civile che non è in regola con il pagamento dei premi o se viola il patto di gestione della lite previsto da tale assicurazione;
- controversie nei confronti di DAS;
- valore economico della controversia o valore della sanzione amministrativa pecuniaria, al netto di oneri accessori e spese di notifica, inferiore a 500 euro.

In caso di controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata, la copertura assicurativa viene prestata solo a favore del Contraente.

La Società non si farà carico:

- delle spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste al Capitolo "Cosa fare in caso di sinistro?";
- delle spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- delle spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- delle spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- delle spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato e/o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- degli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, la Società sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- delle spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- delle spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- delle spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- delle spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come, ad esempio, gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento).

La garanzia "PACCHETTO INCENTIVI FISCALI" non opera per le mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle Autorità fiscali competenti.

**Sono previsti i seguenti limiti di copertura**

## **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI**

### **Franchigie**

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b>	<b>Franchigie (per sinistro salvo diversa indicazione)</b>
INCENDIO E SCOPPIO - Rimpiazzo del combustibile	€ 100
FENOMENI ELETTRICI	indicata in polizza
DANNI ELETTRICI ALLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE	indicata in polizza
ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA	€ 5.000

## **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI**

### **Scoperti**

Garanzia o bene colpito da sinistro	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)
EVENTI ATMOSFERICI	indicato in polizza
EVENTI SOCIOPOLITICI	10% dell'indennizzo con il minimo di € 250
GRANDINE SU FRAGILI	indicato in polizza
CADUTA DI ALBERI	10% dell'indennizzo con il minimo di € 250
TERREMOTO	10% della somma assicurata con il minimo di € 10.000

## SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

### Limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo (per anno solare, salvo diversa indicazione)
INCENDIO E SCOPPIO - Furto e guasti di fissi, infissi e serramenti	€ 1.000 Tale limite si riferisce, separatamente, ai danni subiti da fissi, infissi e serramenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di proprietà ed uso comune;</li> <li>• di pertinenza di ogni singolo appartamento.</li> </ul>
Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro	10% dell'indennizzo liquidabile ai sensi di polizza, con il limite di € 35.000
Spese e onorari perito di competenza dell'Assicurato	5% dell'importo indennizzabile, con il limite di € 5.000 per sinistro
Perdita dei canoni di locazione e mancato godimento	sino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate, per un periodo massimo di un anno
INCENDIO E SCOPPIO - Spese alberghiere	€ 50.000, per un periodo massimo di un anno dal sinistro
INCENDIO E SCOPPIO - Rimpiazzo del combustibile	€ 1.500
INCENDIO E SCOPPIO - Rottura accidentale di lastre	€ 500 per singola lastra per sinistro
EVENTI ATMOSFERICI	80% della somma assicurata per il fabbricato
EVENTI ATMOSFERICI - Grandine su lastre	€ 2.500
CADUTA DI ALBERI	€ 20.000
EVENTI SOCIOPOLITICI	80% della somma assicurata per il fabbricato
TERREMOTO	80% della somma assicurata per il fabbricato per uno o più sinistri
ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA	per uno o più sinistri: € 100.000

## SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

### Scoperti

Garanzia o evento	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)
R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale	10% dell'indennizzo con il minimo di € 1.550
R.C.T. - Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10% dell'indennizzo con il minimo di € 250
RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE - Danni patrimoniali	10% dell'indennizzo con il minimo di € 250

## SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

### Limiti di indennizzo

<b>Garanzia o evento</b>	<b>Limiti di risarcimento (per anno solare, salvo diversa indicazione)</b>
Danni da inquinamento accidentale	€ 55.000
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	€ 100.000
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	25% del massimale prescelto per ogni persona infortunata, con il massimo di € 250.000
RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE - Danni patrimoniali	€ 55.000
RICORSO TERZI - Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10% della somma assicurata

Sono previsti i seguenti limiti di copertura

#### SEZIONE DANNI DA ACQUA CONDOTTA

##### Franchigie

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b>	<b>Franchigie (per sinistro salvo diversa indicazione)</b>
ACQUA CONDOTTA -Danni materiali e diretti al fabbricato da acqua condotta	indicata in polizza
ACQUA CONDOTTA -Responsabilità civile per danni da spargimento di acqua	indicata in polizza
OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA	indicata in polizza
DANNI DA GELO	indicata in polizza
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA	indicata in polizza
CONDUTTURE INTERRATE	indicata in polizza
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS	indicata in polizza
ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO	€ 500
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	indicata in polizza

#### SEZIONE DANNI DA ACQUA CONDOTTA

##### Scoperti

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b>	<b>Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)</b>
ACQUA CONDOTTA - Danni da spargimento d'acqua a cose in locali interrati o seminterrati	10% dell'indennizzo con il minimo della franchigia indicata in polizza per la garanzia "ACQUA CONDOTTA"

#### SEZIONE DANNI DA ACQUA CONDOTTA

##### Limiti di indennizzo

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b>	<b>Limiti di indennizzo (per anno solare, salvo diversa indicazione)</b>
OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA	€ 2.000 per sinistro e € 5.000 per ciascuna annualità
DANNI DA GELO	€ 1.000 per sinistro e € 3.000 per ciascuna annualità
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA	4/1000 della somma assicurata per il fabbricato, con il minimo di € 1.000
CONDUTTURE INTERRATE	€ 2.500
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS	€ 1.000 per sinistro e € 3.000 per ciascuna annualità



ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO	€ 30.000
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	€ 5.000

### SEZIONE TUTELA LEGALE

#### Limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo
VERTENZE CON CONDOMINI E/ O CONDUTTORI E RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI	massimo 4 eventi per anno assicurativo

Per l'esecuzione forzata e per ciascun titolo esecutivo, le spese rientrano nella garanzia nel limite dei primi due tentativi.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000, per sinistro e per anno assicurativo.

Sono previsti i seguenti limiti di copertura

### SEZIONE TUTELA LEGALE IN

#### Franchigie

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigie (per sinistro salvo diversa indicazione)
VERTENZE CON CONDOMINI E/ O CONDUTTORI - Spese per sostenere un'azione in giudizio	Per l'assistenza di un legale di fiducia anziché di un legale indicato dalla Società si applica una franchigia assoluta pari a € 1.500

### SEZIONE TUTELA LEGALE IN

#### Limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo
TUTELA LEGALE Spese per la difesa dell'Assicurato in caso di opposizione a sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria	€ 5.000 per sinistro
TUTELA LEGALE Richieste di risarcimento danni extracontrattuali a terzi per presunto fatto illecito dell'Assicurato	Se l'Assicurato non ha un'assicurazione di responsabilità civile, o nel caso tale polizza non può essere attivata la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all'importo massimo di € 5.000 per evento eccetto il dolo o la violazione del patto di gestione della lite
TUTELA LEGALE Citazione in giudizio della Società	€ 2.500 per evento
VERTENZE CON CONDOMINI E/O CONDUTTORI E RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI - 4 CASI	massimo 4 eventi per anno assicurativo
VERTENZE CON CONDOMINI E/O CONDUTTORI	€ 100.000 per anno assicurativo

Per l'esecuzione forzata e per ciascun titolo esecutivo, le spese rientrano nella garanzia nel limite dei primi due tentativi.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000, per sinistro e per anno assicurativo.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?

### Sezione Incendio e altri danni ai beni

- fare quanto possibile per evitare e diminuire il danno;
- avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure la Società, entro 5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del sinistro;

- in caso di evento di sospetta origine dolosa fare denuncia nei 5 giorni successivi, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento d'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta della Società, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### **Sezione Responsabilità Civile**

Avvisare l'agenzia alla quale è assegnata alla polizza, oppure la Società entro 5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del sinistro, indicando la data dell'evento.

L'Assicurato deve:

- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare alla denuncia la copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Per la garanzia **"RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO"** il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta infortunistica ovvero riceva richiesta di risarcimento a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 5 giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta ovvero la richiesta di risarcimento.

### **Sezione Danni da acqua condotta**

Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure la Società, entro 5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del sinistro, indicando la data dell'evento.

In caso di danni materiali e diretti subiti dal fabbricato, il Contraente/Assicurato deve altresì:

- in caso di evento di sospetta origine dolosa fare denuncia, nei 5 giorni successivi, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento d'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta della Società, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danni involontariamente cagionati a terzi, il Contraente/Assicurato deve:

- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare alla denuncia la copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso della Società.

### **Sezione Tutela Legale e Tutela Legale IN**

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti:

- in via preferenziale a D.A.S attraverso una delle seguenti modalità: denuncia telefonica al nr. verde 800.666.000 o denuncia scritta per posta elettronica a sinistri@das.it o per posta ordinaria a D.A.S. SpA, via E. Fermi9/b - 37135 Verona;
- subordinatamente alla Società.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso, entro il termine utile per la difesa.

In caso di procedimento penale l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

**Prescrizione:** i diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Con riferimento alla sezione Responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p><b>Pagamento del sinistro</b></p> <p><b>Sezione Incendio e altri danni ai beni:</b> verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione dell'indennizzo entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.</p> <p><b>Sezione Responsabilità Civile:</b> verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.</p> <p><b>Sezione Danni da acqua condotta:</b> verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione del sinistro entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.</p> <p><b>Sezione Tutela Legale e Tutela Legale IN:</b> ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, la Società paga entro 30 giorni.</p>



## Quando e come devo pagare?

Premio	<p><b>Modalità pagamento</b></p> <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</p> <p><b>Frazionamento</b></p> <p>3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale.</p> <p><b>Mensilizzazione</b></p> <p>Nessun aumento del premio.</p> <p><b>Indicizzazione</b></p> <p>Le somme assicurate, i massimali, le franchigie, i limiti di indennizzo espressi in euro ed il premio sono soggetti ad adeguamento in base all'indice dei "Costo di costruzione di un fabbricato residenziale" pubblicato dall'ISTAT.</p> <p>Non si applica alle garanzie "ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA" della sezione "Incendio e altri danni ai beni" e alla sezione "TUTELA LEGALE" e se si è optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.</p>
Rimborso	<p>In caso di recesso, da parte della Società o del Contraente, a seguito di pagamento di un sinistro, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</p> <p>In caso di recesso del Contraente su polizza stipulata mediante tecniche di comunicazione a distanza, la Società trattiene la quota parte di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto e rimborsa la parte restante.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La polizza ha durata non inferiore ad 1 anno, e giunta alla scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle parti è prorogata per la durata di 1 anno per ciascuna proroga.</p> <p><b>Per la sezione Incendio e altri danni ai beni,</b> la garanzia "TERREMOTO" ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.</p> <p>Se la polizza è stata emessa in sostituzione, senza interruzione di copertura, di altra polizza in corso con la Società riguardante il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.</p> <p><b>Per la sezione Tutela legale,</b> la copertura riguarda i sinistri che insorgono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, se si tratta di controversia relativa a risarcimento</li> </ul>
--------	--

	<p>di danni extracontrattuali, di procedimento penale di opposizione alle sanzioni amministrative;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza negli altri casi;</li> </ul> <p>Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.</p> <p><b>Per la sezione Tutela legale IN</b></p> <p>La garanzia è valida anche per i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro un anno dalla sua cessazione.</p> <p>Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione. Questa limitazione non vale se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la controversia riguarda la ristrutturazione, il restauro o la manutenzione di un immobile e le attività preliminari richieste dalla normativa vigente per usufruire dei benefici fiscali, a condizione che i lavori siano iniziati dopo la decorrenza dell'assicurazione;</li> <li>- la controversia riguarda l'installazione di pannelli fotovoltaici o di wallbox (colonnine di ricarica dei veicoli elettrici);</li> <li>- la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con la Società o con DAS per la copertura dei medesimi rischi e che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	<p>Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.</p>



## Come posso disdire la polizza ?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano.</p>
<b>Risoluzione</b>	<p>Il Contraente può risolvere il contratto esercitando disdetta entro 30 gg dalla scadenza. Inoltre, può risolvere il contratto in caso di modifica del frazionamento da parte della Società.</p>



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di fabbricati:

- costruiti con i seguenti materiali: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
- adibiti ad abitazioni civili ed uffici per almeno 2/3 della superficie complessiva;
- non adibiti, parzialmente o totalmente, a: cinematografi, teatri, sale da ballo, night clubs, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio;
- situati sul territorio della Repubblica Italiana.



## Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 24,61%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 - email <a href="mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it">servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it</a>).</p> <p>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. Il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</i></p> <p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare, i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;</li><li>i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;</li><li>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - Via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;</li><li>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma - Italia.</li></ol> <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>

<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>E' una modalit� alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali � prevista la mediazione obbligatoria - vedasi punto precedente - nonch� per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovr� a pena di improcedibilit� tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p><b>Arbitrato</b>  La presente copertura assicurativa non prevede la possibilit� di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.  Tuttavia, la copertura assicurativa, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.  In tal caso il Contraente � tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a met�.  In ogni caso � sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorit� Giudiziaria.  Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, � possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contattare il numero verde 800.016611;</li> <li>• inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:info@vittoriaassicurazioni.it">info@vittoriaassicurazioni.it</a></li> </ul>

**PER QUESTA COPERTURA ASSICURATIVA L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE LA COPERTURA ASSICURATIVA MEDESIMA.**